

**ASSOCIAZIONE ACCORDA E CONCILIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

**REGOLAMENTO di PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE**

( AI SENSI DEL D.Lgs. 28/2010 D.M. 180/2010 E D.M. 145/2011)

ART.1 Ambito di applicazione

ART.2 Accesso alla procedura di mediazione

ART.3 Attivazione della procedura

ART.4 Requisiti essenziali dell'istanza di mediazione

ART.5 Precisazioni sul valore della controversia

ART.6 Durata del procedimento: ex art.5 D. Lgvo 28/2010

ART.7 Comunicazioni

ART.8 Adesione alla procedura

ART.9 Obblighi di riservatezza

ART.10 Il mediatore

ART.11 Criteri di nomina del mediatore

ART.12 Presenza delle parti e loro rappresentanza

ART.13 Presenza dell'avvocato

ART.14 Svolgimento del primo incontro e poteri del mediatore

ART.15 Accesso agli atti

ART.16 L'incontro di conciliazione

ART.17 Verbalizzazione

ART.18 Le indennità

ART.19 Gratuito patrocinio

ART.20 La proposta

ART.21 Responsabilità delle parti

ART.22 La mediazione telematica

ART.23 Caratteristiche ed accesso al servizio telematico

ART.24 Piattaforma on line

ART.25 Foro competente

Allegato I

Allegato II

## **ART. 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento, si applica ai procedimenti di mediazione finalizzati alla conciliazione delle controversie devolute alla gestione di Associazione Accorda e Concilia, che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, per assolvere la condizione di procedibilità, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.

Il Regolamento si applica alle controversie di carattere nazionale, di natura civile, commerciale, e societaria che abbiano ad oggetto diritti disponibili. La finalità della procedura di conciliazione è quella di facilitare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole della loro disputa, attraverso l'intervento di un mediatore terzo, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la controversia. In caso di sospensione o di cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso, proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l'organismo è scelto dal presidente del tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

## **ART. 2**

### **ACCESSO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili secondo le disposizioni delle vigenti norme.

## **ART. 3**

### **ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA**

La domanda di mediazione è presentata mediante il deposito di un'istanza predisposta da Associazione Accorda e Concilia e scaricabile dal sito [www.accordaeconcilia.it](http://www.accordaeconcilia.it), o in forma libera. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda con ogni mezzo idoneo per la ricezione di atti, ovvero a mani, a mezzo fax, email, pec. Per la mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art.5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010, l'istanza di mediazione deve essere firmata dalla parte e autenticata dall'avvocato, oppure sottoscritta dal solo avvocato munito di apposita procura.

L'incontro di mediazione sarà svolto presso la sede della Associazione Accorda e Concilia regolarmente accreditata presso il Ministero della Giustizia, ed indicata dalle parti nell'istanza di

mediazione, ai fini della competenza territoriale. Le sedi operative della Associazione Accorda e Concilia riportate nel registro degli organismi, sono visionabili sul sito del Ministero della Giustizia, “area registro organismi di mediazione” nonché sul sito della associazione stessa.

In caso di più istanze relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge dinanzi all’organismo territorialmente competente, presso il quale è stata presentata la prima istanza: per definirne la priorità si ha riguardo della data e ora di ricezione della domanda.

Le parti possono depositare istanze di mediazione congiunte, avvalendosi degli appositi moduli disponibili sul sito internet [www.accordaeconcilia.it](http://www.accordaeconcilia.it).

In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, lo stesso assegna contestualmente alle parti il termine di 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione.

Dopo il deposito dell’istanza la stessa viene registrata con conseguente attribuzione di un numero progressivo nel registro degli affari di mediazione. Il registro è sia in formato cartaceo che telematico.

#### **ART. 4**

#### **REQUISITI ESSENZIALI DELL’ISTANZA DI MEDIAZIONE**

L’istanza deve contenere a pena di irricevibilità:

- a) Indicazione della sede Associazione Accorda e Concilia territorialmente competente
- b) le generalità delle parti
- c) oggetto della lite
- d) le ragioni della pretesa in forma chiara e dettagliata
- e) valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal c.p.c.
- f) indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore
- g) copia di un documento di riconoscimento valido
  
- h) Nome, dati identificativi e recapiti degli eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni

#### **ART. 5**

#### **PRECISAZIONI SUL VALORE DELLA CONTROVERSIA**

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti.

In ogni caso se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

## **ART. 6**

### **DURATA DEL PROCEDIMENTO: ex art.6 d. Igs. 28/2010**

Il Responsabile dell'Organismo e delle sedi operative, designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

La procedura di mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, salvo diversa volontà delle parti e previo consenso di tutti i partecipanti: questi ultimi possono fissare un termine superiore a 90 giorni laddove si ravvisi la possibilità di addivenire ad un accordo. Resta inteso che le parti nel decidere un termine differente da quello previsto per legge, sono consapevoli che tale inosservanza del termine non resta privo di conseguenze e nessuna responsabilità è da ascriversi al mediatore e alla Associazione Accorda e Concilia. La richiesta della proroga del termine può essere espressa anche in forma verbale, fermo restando che il mediatore riporterà nel verbale, il consenso espresso delle parti.

## **ART. 7**

### **COMUNICAZIONI**

Espletate le formalità di rito, la segreteria entro e non oltre, tre giorni dal deposito dell'istanza, provvede ad inviare alla controparte l'invito in mediazione. Le comunicazioni vengono effettuate in base alle indicazioni ed i recapiti indicati in istanza con esonero da ogni responsabilità circa l'errata indicazione dell'indirizzo e/o email e/o fax. Le comunicazioni vengono effettuate a mezzo a/r o a mezzo posta certificata; qualora la parte ne faccia richiesta, la comunicazione potrà essere trasmessa a mezzo a/r 1 o unep, ed il relativo costo verrà addebitato alla parte richiedente. L'istante in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

## **ART. 8**

### **ADESIONE ALLA PROCEDURA**

La parte che intende aderire potrà farlo mediante l'invio del modulo di adesione allegato all'istanza ed alla documentazione alla stessa fatta pervenire. Con la sottoscrizione dell'istanza e dell'adesione, le parti dichiarano di aver preso visione del Regolamento e di accettarne incondizionatamente ogni sua parte. Prima dell'adesione non sono consentiti differimenti dell'incontro.

Nell'ipotesi in cui le parti, (per la controparte subordinatamente all'avvenuta adesione alla procedura) dovessero chiedere un rinvio per motivi da specificarsi nella richiesta, il mediatore valutata l'opportunità al fine del buon esito della conciliazione, e sentita l'altra parte, potrà concedere l'eventuale differimento. In ogni caso, se la motivazione del rinvio è determinata da motivi di salute della parte o del suo legale comprovata da certificazione medica, il mediatore concederà il rinvio anche senza avere consultato l'altra parte.

Il rinvio sarà accolto se la richiesta proviene congiuntamente da tutte le parti coinvolte nel procedimento di mediazione. I differimenti in generale saranno decisi dal mediatore compatibilmente alle proprie esigenze di ruolo. Sarà la segreteria che comunicherà alle parti la data del nuovo incontro.

La richiesta di differimento del primo incontro di mediazione c.d. "informativo/programmatico", se accolta deve in ogni caso rispettare la previsione normativa prevista dall'art.8 comma 1 L. 98/2013, il quale chiarisce che il primo incontro deve effettuarsi entro 30 gg. dal deposito dell'istanza di mediazione; le parti possono esplicitamente dichiarare di accettare consapevolmente lo sforamento del suddetto termine, sollevando da ogni responsabilità il mediatore designato e l'organismo per l'inoservanza dei termini.

## **ART. 9**

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

L'Odm si riporta a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare al d.lgvo 28/2010 e successive modifiche, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. Le parti non potranno chiamare in causa il mediatore, gli addetti alla segreteria, i consulenti, i tirocinanti e chiunque abbia partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di mediazione. Lo stesso divieto vale anche per tutti i componenti della società. E' fatto altresì divieto alle parti deferire interrogatorio formale, decisorio, nonché prova testimoniale e /o acquisire documenti inseriti all'interno del fascicolo. Al mediatore si applicano le disposizioni di cui all'art.200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizione ex art.103 c.p.c., in quanto applicabili. Restano salve le disposizioni di cui al d.lgvo 231/2007 così come modificato dall'art.22 del d.lgvo 28/2010.

L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.

Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento del procedimento.

## **ART. 10**

### **IL MEDIATORE**

Il mediatore è un professionista che svolge la procedura di mediazione, in base alle norme sulla trasparenza, lealtà e correttezza professionale, rimanendo privo in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia, nonché dal responsabile dell'organismo, la cui nomina effettuata è insindacabile, fatta eccezione per i casi di palese incompatibilità.

La lista dei mediatori operativi presso la Associazione Accorda e Concilia è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia - [www.mediazione.giustizia.it](http://www.mediazione.giustizia.it) nonché sul sito dell'Associazione.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione. Gli avvocati mediatori di diritto, inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno anch'essi, essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento biennale, in riferimento a quanto disposto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 bis cod. deontologico forense.

Il mancato adempimento comporta la cancellazione dall'albo della Associazione Accorda e Concilia. Durante l'intero procedimento il mediatore non dovrà assumere iniziative che non siano condivise da tutte le parti. Il verbale che il mediatore redige dovrà essere sottoscritto dalle parti in sua presenza e all'interno della sede dell'Organismo.

Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo.

E' fatto assoluto divieto al mediatore designato per una determinata procedura, contattare personalmente le parti e i loro procuratori, e percepire somme di denaro a qualsiasi titolo o ragione.

In qualsiasi momento anche durante il procedimento, il mediatore potrà chiedere al responsabile dell'organismo di essere sostituito, fermo restando che eventuali irregolarità fino al momento della sostituzione saranno da ascriversi allo stesso. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

Il mediatore che intende partecipare come uditore dovrà presentare regolare istanza alla segreteria dell'organismo, in aggiunta alla propria disponibilità (sedi ed orari) e alle proprie specifiche competenze.

La Associazione Accorda e Concilia **recepisce, eventuali circolari o decreti che saranno emanati in materia e che costituiscono sin da ora parte integrante del seguente Regolamento.**

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

## **ART. 11**

### **CRITERI DI NOMINA**

Il responsabile dell'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett.

b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici, del numero di mediazioni svolte, e di mediazioni svolte con successo.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.

Le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista, ai fini della sua eventuale designazione da parte del Responsabile dell'Organismo, così come previsto dall'art. 7, comma 5 lett. c) del D.M. 180/2010.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, le parti che lo abbiano espressamente richiesto, possono avvalersi, dell'ausilio di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, ed il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti o diversamente concordato con le parti ed il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Il pagamento delle relative parcelle sono sempre a carico delle parti in egual misura, salvo accordi diversi, e l'organismo non è responsabile di eventuali omessi pagamenti ai consulenti tecnici.

Il consulente nominato, è tenuto, in sede di incontro, a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità.

## **ART. 12**

### **PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA**

1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2) Le parti di cui al comma 1 possono farsi assistere da uno o più consulenti di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi ed in ogni caso la delega alla rappresentazione dovrà avere la forma richiesta dalla legge per la natura dell'atto oggetto della mediazione.

## **ART.13**

### **PRESENZA DELL'AVVOCATO**

1) Alla mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art.5 comma 1 bis e comma 2 del D.lgs 28/2010 le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

2) Nella mediazione cosiddetta facoltativa, le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare ministeriale 27/2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 del D.Lgs.28/2010.

## **ART.14**

### **SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE**

- ai sensi dell'art.84 del d.l.21/06/2013 n.69 convertito in legge il 09/08/2013 n.98 il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e invita quindi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
- Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art. 17 del D.Lgs 28/2010 ha previsto che " nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione ( spese di avvio e spese vive documentate). Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

- Se il primo incontro si conclude con esito positivo, il mediatore emette verbale di chiusura di primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria ( come definita dall'art.1 comma 1 lettera a) del D. Lgs 28/2010)

## **Art. 15**

### **ACCESSO AGLI ATTI**

Le parti possono visionare i documenti allegati alle produzioni delle parti, solo dopo aver aderito alla procedura di mediazione. E' fatto divieto estrarre copia degli atti senza il preventivo consenso della parte che li ha prodotti, come pure le copie delle annotazioni che il mediatore di volta in volta riporta al fine di rammentare e ricostruire quanto emerge durante gli incontri di mediazione. E' fatto assoluto divieto esibire a terzi e depositare, nell'eventuale instaurando giudizio, la documentazione estratta in copia dal fascicolo di mediazione.

## **ART. 16**

### **L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE**

Il procedimento di mediazione si svolge presso una delle sedi di Associazione Accorda e Concilia regolarmente accreditate o presso un' altra sede con il consenso del Responsabile dell'Organismo, delle parti e del mediatore.

Il mediatore conduce personalmente il primo incontro e gli incontri successivi, fino al termine della procedura.

Su espressa richiesta congiunta delle parti la mediazione o su richiesta di una di esse ed assenso dell'altra, può svolgersi, con modalità a distanza (web-conference).

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche Associazione Accorda e Concilia può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Il mediatore che accerti, su eccezione di parte, la non integrità del contraddittorio, fissa un termine entro il quale le parti sono tenute ad integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso. Il termine per la conclusione del procedimento è interrotto dal predetto invito e decorre dal momento dell'integrazione del contraddittorio.

Il mediatore designato può segnalare alle parti l'opportunità di coinvolgere nel procedimento di mediazione un terzo al quale il procedimento stesso è comune.

La parte interessata integra il contraddittorio solo se lo ritiene opportuno e ne dà comunicazione alle altre parti, corrispondendo le eventuali spese di comunicazione. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre dal giorno in cui è instaurato il contraddittorio nei confronti del terzo chiamato.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, viene redatto verbale negativo. Il processo verbale è depositato presso la segreteria della Associazione Accordia e Concilia . e di esso è trasmessa copia vidimata alle parti, verificato il regolare pagamento degli importi dovuti e senza alcun ulteriore onere. Il verbale verrà redatto in un numero di originali pari al numero delle parti, oltre l'originale che resterà nell'archivio della sede legale della Associazione Accordia e Concilia per un periodo non superiore ai tre anni. La richiesta del verbale originale dovrà pervenire per iscritto alla segreteria dell'organismo che provvederà ad inviarlo a mezzo posta.

Al termine del procedimento di mediazione, il mediatore consegna alle parti idonea scheda per la valutazione del servizio.

La scheda debitamente sottoscritta dalle parti e contenente le generalità delle stesse, deve essere consegnata al mediatore che provvederà ad inserirla nel fascicolo da consegnare al responsabile della sede.

Nell'ipotesi in cui il giorno dell'incontro stabilito nessuna delle parti si presenti, ne fornisca alcun avviso il procedimento sarà dichiarato estinto.

## **Art. 17**

### **VERBALIZZAZIONE**

La procedura di mediazione si considera conclusa quando:

- a. Le parti non hanno conciliato la controversia. Il mediatore redige verbale di mancato accordo evidenziando nello stesso brevemente le motivazioni che hanno indotto le parti a non conciliare indicando l'eventuale proposta se richiesta. Si precisa che le dichiarazioni riportate nel verbale non costituiscono un diritto ma una facoltà. Il mediatore dovrà dare atto di coloro che sono presenti, e qualora la parte personalmente risulti assente, evidenzierà di aver informato l'Avvocato presente sulle possibili conseguenze che ne potrebbero derivare.

Se invece la parte convocata non si presenta il mediatore redigerà verbale di mancato accordo precisando che la parte convocata non si è presentata. Per tale fattispecie si applicherà l'art. 16 lettera e del D.M. 180/2010 che prevede un'indennità nella misura di € 40 per il primo scaglione e di € 50 per i successivi oltre iva.

- b. Le parti raggiungono un accordo. Ai sensi dell'art.11 del D.lgs 28/2010 se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale di accordo, al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, che deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto da tutte le parti e dai loro avvocati, costituisce titolo

esecutivo. In tutti i casi in cui l'accordo non sia stato sottoscritto dagli avvocati delle parti, è possibile richiederne l'omologa con decreto del presidente del tribunale competente, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. E' onere degli avvocati accertarsi che il contenuto e le modalità riportate nel verbale non contrastino con le norme imperative e buon costume.

Per la mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice (art.5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010), le parti devono partecipare con l'assistenza obbligatoria dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

Nella mediazione facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza dell'avvocato. Le parti possono in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza dell'avvocato, anche in corso di procedura della mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possono intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione.

Nell'ipotesi in cui gli avvocati intendano partecipare con l'assenza della parte, nessuna responsabilità potrà essere imputata sia al mediatore che all'organismo.

## **ART. 18**

### **DELIBERAZIONE/CRITERI DETERMINAZIONE INDENNITA' E RELATIVA TABELLA: i criteri di determinazione dell'indennità di cui all'art.16 del dm 180/2010 come modificato dal dm 4/8/2014 n.139.**

I criteri di determinazione delle indennità di cui all'art.16 del D.M. 180/2010, come modificato dal DM 4/8/2014 n.139, sono riportati nella tabella liberamente redatta dall'organismo e che costituisce parte integrante del presente regolamento.

- 1.L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione
- 2.Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di € 40,00 + iva per le liti di valore fino a € 250.000,00 e di € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A (allegato II ):

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
  - d) nelle materia di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salvo la riduzione prevista alla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
  - e) deve essere ridotta ad € 40,00 + iva per il primo scaglione di riferimento e € 50,00 + iva per tutti gli altri scaglioni fermo restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento;
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato;
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta, altresì, ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le sole spese di avvio e non anche il compenso poiché non è stata svolta alcuna attività di mediazione.

Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art.16, comma 4, lettera e) del D.M. n.180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.

Le indennità di mediazione, al proseguimento dell'incontro informativo programmatico, sono corrisposte nella misura del 50% all'avvio della procedura, prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Il saldo a conclusione della procedura di mediazione. Le indennità comprendenti l'eventuale buon esito, devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del decreto legislativo.

Nell'ipotesi di accordo, entrambe le parti, istante e aderente, dovranno integrare corrispondendo il 25% del valore dell'indennità.

Le indennità di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

Le indennità maturate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

E' fatto divieto di rifiutare istanze di mediazione in cui la parte è beneficiaria del gratuito patrocinio. In caso di richiesta di gratuito patrocinio la parte dovrà compilare apposita modulistica di richiesta ed allegare la documentazione comprovante che verrà consegnata al mediatore all'atto del primo incontro.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte, pertanto non è previsto un pagamento frazionato dell'indennità maturata ovvero parziale, viceversa le indennità sono dovute da ogni parte che ha partecipato al procedimento di mediazione e le stesse sono solidali tra di loro. Eventuali sconti sulle indennità vanno applicati a tutte le parti.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella al presente decreto, sono derogabili.

Tabella corrispondente a quella di cui al DM 180/2010

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000	Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

## **ART. 19**

### **GRATUITO PATROCINIO**

Quando la mediazione è condizione di procedibilità o disposta dal giudice la parte che si trova nelle condizioni previste dall'art.76 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n.115 e successive modifiche ed integrazioni, può chiedere all'organismo, all'atto del deposito dell'istanza, di essere ammesso al gratuito patrocinio per quanto attiene le spese di avvio e le indennità di mediazione, ad eccezione delle spese vive documentate. La parte che non depositerà la documentazione idonea per l'ammissione al gratuito patrocinio all'atto del deposito dell'istanza non potrà in nessun modo beneficiarne. In tale ultima ipotesi per il rilascio del verbale sono dovute le relative indennità. La parte che intenda avvalersi del gratuito patrocinio dovrà esibire e depositare idonea documentazione allegandola al modulo di richiesta.

## **ART. 20**

### **LA PROPOSTA**

In caso di difficoltà nel raggiungimento di un accordo, e qualora ne sussistano i presupposti, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche su istanza di una sola delle parti, in qualunque momento del procedimento.

Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art.13 del D.lgs. 28/2010.

L'Organismo prevede che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. lgs. 28/2010, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora

la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento (art. 11, comma 2, D.lgs. 28/2010).

## **ART.21**

### **RESPONSABILITÀ DELLE PARTI**

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell'art.76 (L.) del T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della repubblica del 30/05/2002, n.115, la parte interessata è esonerata del pagamento delle indennità spettanti all'organismo di mediazione ( spese di avvio e di mediazione ex art.16 del DM180/2010). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

## ART.22

### LA MEDIAZIONE TELEMATICA

- 1. Consenso:** L'uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.
- 2. Piattaforma telematica:** La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

## ART.23

### CARATTERISTICHE ED ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO

- È accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio; permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
- Consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
- Qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
- All'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
- La sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

## ART.24

### PIATTAFORMA ON LINE

L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato [www.accordaeconcilia.it](http://www.accordaeconcilia.it).

La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

La stessa è dotata dei seguenti requisiti:

- 1. Accesso riservato:** L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso.

Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso. Il processo di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" create e abilitate ad hoc che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni.

2. **Deposito delle istanze:** L'istanza va presentata mediante invio di una pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Organismo che provvederà a confermare l'avvenuta ricezione sempre con pec.
3. **Procedura di mediazione telematica:** Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene on-line attraverso l'utilizzo della piattaforma e secondo una procedura controllata e riservata. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione. Il sistema di videoconferenza ed in particolare le "stanze virtuali" messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma. Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
4. **Conclusione positiva della mediazione e la sottoscrizione del Mediatore e delle Parti del verbale di mediazione:** Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro. In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata. I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza. Il verbale di avvenuta mediazione con il relativo testo dell'accordo, il verbale di mancata mediazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti nell'area loro riservata sul sito [www.accordaeconcilia.it](http://www.accordaeconcilia.it) cui possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate. Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di mediazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

La piattaforma online per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza. La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale

5. **Requisiti:** Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate di idonei requisiti tecnici hardware/software:
6. **Servizi aggiuntivi:** Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:
  - casella di posta elettronica certificata (PEC).Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
  - kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.

Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

## **ART. 25**

### **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Associazione Accorda e Concilia e le sedi operative o con i consumatori e/o utenti, ed in caso di mancato pagamento delle indennità dovute, il foro competente è quello di Napoli Nord.

**Allegato I**

DATA \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo

## 1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

- a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□  
b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

## 2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

- a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□  
b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale ?: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

## 3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

- a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□  
b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

## 4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

---

---

---

Firma

**Allegato II****TABELLA INDENNITA' OBBLIGATORIA  
SPESE DI PROCEDURA PER CIASCUNA PARTE iva esclusa**

Valore della lite	Spese di avvio (per parte)	Indennità di mediazione (per parte)	Aumento per formulazione della proposta	Aumento per successo della mediazione
Fino a € 1.000,00	€ 40,00	€ 43,40	€ 8,68	€ 10,85
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 40,00	€ 86,70	€ 17,34	€ 21,68
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 40,00	€ 160,00	€ 32,00	€ 40,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 40,00	€ 240,00	€ 48,00	€ 60,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 40,00	€ 400,00	€ 80,00	€ 100,00
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 40,00	€ 666,70	€ 133,34	€ 166,68
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 80,00	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 250,00
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 80,00	€ 1.900,00	€ 380,00	€ 475,00
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 80,00	€ 2.600,00	€ 520,00	€ 650,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 80,00	€ 4.600,00	€ 920,00	€ 1.150,00

**TABELLA INDENNITA' VOLONTARIA****SPESE DI PROCEDURA PER CIASCUNA PARTE iva esclusa**

Valore della lite	Spese di avvio (per parte)	Indennità di mediazione (per parte)	Aumento del 20% in caso di formulazione della proposta (per parte)	Aumento del 25% in caso di successo della mediazione (per parte)
Fino a € 1.000,00	€ 40,00	€ 50,00	€ 10,00	€ 12,50
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 40,00	€ 65,00	€ 13,00	€ 16,25
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 40,00	€ 120,00	€ 24,00	€ 30,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 40,00	€ 180,00	€ 36,00	€ 45,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 40,00	€ 300,00	€ 60,00	€ 75,00
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 40,00	€ 500,00	€ 100,00	€ 125,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 80,00	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 250,00
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 80,00	€ 1.900,00	€ 380,00	€ 475,00
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 80,00	€ 2.600,00	€ 520,00	€ 650,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 80,00	€ 4.600,00	€ 920,00	€ 1.150,00